

STATUTO DEL “COMITATO PRO HELLAS VERONA”

TITOLO I: DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO I

a) A norma del Libro Primo, Titolo Secondo, Capo Terzo del vigente Codice Civile, si costituisce il Comitato culturale e benefico denominato “Comitato Pro Hellas Verona”.

b) Il “Comitato Pro Hellas Verona” avrà la durata di un anno dalla data della Costituzione, rinnovabile tacitamente di anno in anno.

c) L’esercizio solare si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei).

ARTICOLO II

a) Il “Comitato Pro Hellas Verona” ha sede in (37012) Bussolengo - Località San Vito al Mantico - Via Liguria, n° 5.

TITOLO II: FINALITA’ DEL COMITATO

ARTICOLO III

a) Il “Comitato Pro Hellas Verona” si ispira a principi di solidarietà e tutela del patrimonio sportivo e culturale della città di Verona.

b) Il “Comitato Pro Hellas Verona” non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

c) Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale , che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

d) Il “Comitato Pro Hellas Verona” è regolato dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle Leggi Statali e Regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’Ordinamento.

ARTICOLO IV

a) Il “Comitato Pro Hellas Verona” ha le seguenti finalità:

- 1) Tentare di percorrere tutte le strade che possano ridare un futuro migliore alla società ed alla squadra di Calcio "Hellas Verona".
- 2) Convogliare le varie Istituzioni politiche, economiche e sociali della Città e della Provincia di Verona ai fini di cui all'Art. IV, Lett. a), Num. 1) del presente Statuto.
- 3) Favorire l'adesione e l'incontro di tutti coloro i quali condividono i principi ispiratori del suddetto "Comitato Pro Hellas Verona".
- 4) Raccogliere le varie iniziative e proposte avanzate da persone fisiche e/o giuridiche, ai fini di cui all'Art. IV, Lett. a), Num. 1) del presente Statuto.
- 5) Predisporre dei piani di fattibilità ed attuare l'organizzazione delle iniziative e proposte di cui all'Art. IV, lett. A), Num. 4 del presente Statuto.

ARTICOLO V

a) Il "Comitato Pro Hellas Verona" potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni, Comitati od Enti che svolgano attività analoghe od accessorie all'attività sociale.

TITOLO III: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO VI

a) Il "Comitato Pro Hellas Verona" è aperto a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione.

b) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 Soci Onorari, per particolari meriti connessi alle finalità del "Comitato Pro Hellas Verona".

c) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa avrà validità soltanto se chi esercita la potestà parentale risulti a sua volta membro del comitato e abbia controfirmato il modulo del minore. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

d) Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

ARTICOLO VII

a) Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dal “Comitato Pro Hellas Verona” ed intervenire nell’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria.

b) Tutti i soci hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta (per un massimo di numero 3 deleghe per Socio), per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, di un eventuale Regolamento, delle Delibere Assembleari e per la nomina degli Organi Direttivi del “Comitato Pro Hellas Verona”.

c) Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal contributo volontario eventualmente versato.

d) I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, l’eventuale Regolamento Sociale ed a mantenere un comportamento corretto nei confronti del Comitato.

e) I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato debbono precisamente eseguire gli incarichi ricevuti e le Delibere adottate dal Consiglio Direttivo.

f) Le prestazioni fornite dai Soci sono esclusivamente a titolo gratuito.

ARTICOLO VIII

a) Si esclude la temporaneità della partecipazione all’attività del “Comitato Pro Hellas Verona”.

b) La qualità di Socio cessa esclusivamente per:

1) recesso del Socio (da inviarsi tramite lettera raccomandata A.R. presso la Sede Sociale) o morte dello stesso;

2) esclusione, per gravi motivi, da disporre con Delibera del Consiglio Direttivo.

c) Il recesso ha effetto dalla data di spedizione della lettera raccomandata A.R. (di cui alla Lettera b), numero 1) del presente Articolo) o contestualmente alla Delibera (di cui alla Lettera B), numero 2) del presente Articolo).

d) I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo volontario eventualmente versato.

e) I Soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, dei Soci.

TITOLO IV: ORGANI DEL “COMITATO PRO HELLAS VERONA”

ARTICOLO IX

a) Sono Organi del “Comitato Pro Hellas Verona”:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente.

ARTICOLO X

a) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci iscritti ed è l'Organo sovrano del “Comitato Pro Hellas Verona”.

b) L'Assemblea dei Soci, in seduta Ordinaria, è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile, per verificare le attività svolte, eleggere gli eventuali Membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche del “Comitato Pro Hellas Verona”.

c) Il Comitato Direttivo Pro tempore, indicato nell'Atto Costitutivo del “Comitato Pro Hellas Verona”, rimarrà in carica fino al raggiungimento del numero di 1.000 Soci. Al raggiungimento della quota sarà cura del Presidente convocare immediatamente una Assemblea Ordinaria per procedere all'elezione delle cariche sociali entro e non oltre un mese dal raggiungimento della quota sopra indicata.

d) L'Assemblea dei Soci è convocata in via Ordinaria dal Presidente; in via Straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quinto dell'Assemblea dei Soci.

e) La convocazione dell'Assemblea dei Soci, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione, viene comunicata, almeno otto giorni prima, a tutti i Soci con uno (o più) dei seguenti mezzi di comunicazione:

- 1) sito internet ufficiale del Comitato;
- 2) posta elettronica;
- 3) telefono;
- 4) organi d'informazione.

f) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

g) L'Assemblea delibera, ove non espressamente previsto, con la maggioranza semplice dei voti (50% + 1 dei voti).

L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello del Comitato.

h) Il suddetto Presidente ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

i) Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dall'Assemblea stessa.

l) Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. A tale verbale si allegano le deliberazioni, il rendiconto delle movimentazioni finanziarie avvenute e approvate dall'Assemblea.

m) Il verbale resta sempre depositato presso la Sede Sociale ed ogni Socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale può essere pubblicato sul sito internet ufficiale del "Comitato Pro Hellas Verona".

ARTICOLO XI

a) Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di n. 3 ad un massimo di n. 11 membri, in numero dispari, scelti tra i Soci dell'Assemblea, che restano in carica un anno e in caso di recesso anticipato saranno sostituiti dai Soci che, nell'ultima Assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei Soci eletti.

b) Il Consiglio Direttivo, ove delegato dall'Assemblea, designa il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, i Tesorieri, ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

c) Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni 2 mesi, utilizzando le stesse modalità di convocazione di cui all'Articolo X, Lettera e).

d) Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione del "Comitato Pro Hellas Verona". La

sola forma prevista per le delibere è quella scritta. Tutte le delibere devono essere depositate e conservate presso la sede sociale del “Comitato Pro Hellas Verona”. Le delibere inoltre devono essere pubblicate sull’organo ufficiale del “Comitato Pro Hellas Verona” di cui al “punto i”.

e) Ogni decisione e iniziativa deve sempre essere deliberata in forma scritta dal Consiglio Direttivo e resa nota ai terzi tramite pubblicazione sull’organo ufficiale del “Comitato Pro Hellas Verona” di cui al “punto i”.

f) Ogni socio può agire in nome e per conto del Comitato esclusivamente se munito di delega scritta, sottoscritta dal Presidente (o da chi ne fa le veci), approvata dall’Assemblea dei soci e pubblicata sull’organo ufficiale del “Comitato Pro Hellas Verona”.

g) Chiunque agisca senza aver avuto la delega scritta e pubblicata sull’organo ufficiale del “Comitato Pro Hellas Verona” di cui al “punto i” del Consiglio Direttivo, agisce esclusivamente a titolo personale ed è quindi, a tutti gli effetti, da ritenersi responsabile personalmente sia in sede civile che penale di tutte le obbligazioni prese di qualsiasi tipo e genere esse siano (es: organizzative, economiche, finanziarie, etc.).

h) Nessun socio o membro del Comitato Direttivo è autorizzato a divulgare informazioni, documenti o a prendere qualsiasi altra iniziativa non espressamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

i) Il sito internet rappresenta l’organo ufficiale di comunicazione del “Comitato Pro Hellas Verona” e solo le iniziative su di esso pubblicate (preventivamente approvate con delibera scritta di cui al “punto e”) si dovranno ritenere valide. Qualsiasi altra iniziativa che non sia stata preventivamente approvata e resa nota ai terzi, si dovrà ritenere opera di colui che l’ha posta in atto che se ne assume tutte le responsabilità.

l) E’ sua facoltà redigere un Regolamento per la disciplina dell’attività del “Comitato Pro Hellas Verona”, il quale dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.

ARTICOLO XII

a) Il Presidente ha la rappresentanza legale del “Comitato Pro Hellas Verona”, presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolare funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci sempre tramite formale delibera assembleare con votazione da parte dei membri del Consiglio Direttivo e pubblicata sull’organo ufficiale di comunicazione di cui all’Art.XI punto e.

b) La delega deve riguardare un singolo avvenimento e per un periodo limitato di tempo (al massimo una settimana)

ARTICOLO XIII

a) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Svolge tutte le mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

b) Il Tesoriere redige il rendiconto finanziario e segue le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO XIV

a) Le cariche degli organi del "Comitato Pro Hellas Verona" sono elettive e gratuite.

TITOLO V: IL FONDO COMUNE DEL COMITATO "PRO HELLAS VERONA" (EX ART. 37 CODICE CIVILE)

ARTICOLO XV

a) Il "Comitato Pro Hellas Verona", come Associazione senza fini di lucro, trae le risorse finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- 1) contributo libero e volontario degli aderenti;
- 2) sovvenzioni e contributi liberi e volontari di privati, singoli o Istituzioni.

ARTICOLO XVI

a) Il rendiconto finanziario verrà pubblicato annualmente sul sito ufficiale del "Comitato Pro Hellas Verona".

b) E' vietata la divisione del fondo comune (ex Articolo 37 Codice Civile).

c) Eventuali avanzi di gestione, risultanti dal rendiconto annuale, saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

d) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri eventuali beni di proprietà del Comitato.

TITOLO VI: REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ARTICOLO XVII

a) Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con una maggioranza di 2/3 dei presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO XVIII

a) Lo scioglimento del "Comitato Pro Hellas Verona" è deliberato dall'Assemblea Generale con voto favorevole di almeno 2/3 degli Associati.

b) In caso di scioglimento del "Comitato Pro Hellas Verona", per qualsiasi causa, il suo fondo comune verrà obbligatoriamente devoluto in beneficenza ad Enti od Associazioni, da individuarsi in sede di delibera.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO XIX

a) Per quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.